

Casa di Riposo per Musicisti
Fondazione Giuseppe Verdi
ETS

STATUTO

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2022
Atto n. 8415/4336 di repertorio a rogito del Notaio Laura Fidanza di Milano**

**Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 settembre
2024
Atto n. 26837/14790 di repertorio a rogito del Notaio Luca Barassi di Milano**

**La Fondazione (rep. n. 49658; C.F. 80051650150) è stata iscritta al RUNTS nella sezione
"g - Altri enti del Terzo settore" con decreto dirigenziale della Città Metropolitana di Milano –
Raccolta Generale n° 7726 del 03/11/2022 - Fasc. n 8.5/2022/661**

ART. 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

La Casa di Riposo per Musicisti Fondazione "Giuseppe Verdi", costituita per iniziativa privata dal maestro Giuseppe Verdi, è stata eretta in Ente morale con R.D. n. 384 del 31/12/1899 con configurazione di IPAB.

È trasformata in persona giuridica di diritto privato ai sensi della Legge Regionale 13/02/03 n. 1, contestualmente alla fusione per incorporazione della Fondazione Arrigo Boito nella predetta persona giuridica.

Essa ha la sua sede in Milano e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione

La Fondazione, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, è Ente del Terzo Settore denominato "Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi - ETS" che assume la forma giuridica di fondazione.

La Fondazione farà uso dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - Finalità e Attività

Scopo della Fondazione è quello di ospitare nell'apposita Casa costruita in Milano persone dell'uno e dell'altro sesso, addette all'arte musicale, le quali abbiano compiuto l'età di 65 anni, siano cittadini italiani e si trovino in stato di bisogno.

Al fine di favorire un'integrazione fra musicisti di diverse generazioni e prevenire l'emarginazione dei più anziani e quando vi sia disponibilità di posti - riservati prioritariamente agli addetti all'arte musicale che abbiano compiuto 65 anni - possono essere ospitati con le modalità stabilite periodicamente dal Consiglio di Amministrazione giovani studenti di musica, maggiorenni, meritevoli e bisognosi, iscritti al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, a corsi ed accademie promosse dalla Fondazione Teatro alla Scala o ad altre scuole musicali riconosciute site in Milano. Lo studente dovrà corrispondere una retta mensile anticipata fissata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

L'ospitalità è estesa agli stranieri e alle persone prive di cittadinanza nei casi nei quali l'equiparazione al cittadino è prevista da leggi, da convenzioni o da accordi internazionali.

Può essere accolto nella casa anche il coniuge convivente di un ospite, benché non addetto all'arte musicale.

Il coniuge è tenuto a corrispondere una retta mensile anticipata fissata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di premorienza dell'ospite già addetto all'arte musicale, il coniuge ha la facoltà di rimanere nell'Istituto, quando vi sia disponibilità di posti e purché non contragga nuovo matrimonio con persona priva dei requisiti per l'ammissione. Alle medesime condizioni previste per l'ammissione e la permanenza nell'Istituto del coniuge, può essere ammesso anche il vedovo (o la vedova) di persona già addetta all'arte musicale, purché abbia compiuto l'età di 65 anni, sia cittadino italiano e si trovi in stato di bisogno.

Possono essere ammessi, quando vi sia disponibilità di posti, anche le persone alle quali un ospite corrisponda gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile o di altra disposizione di legge.

La Fondazione persegue i propri scopi direttamente o per il tramite della Fondazione Casa dei Musicisti, di cui è fondatrice e di cui controlla la gestione attraverso l'organo di amministrazione da essa nominato.

Ai fini del presente statuto, per "addetti all'arte musicale" si intendono i maestri compositori, gli artisti di canto, gli strumentisti, i docenti e tutti coloro che si siano dedicati per professione all'arte musicale.

Il numero degli ospiti ammissibili è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle possibilità della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina, con propria deliberazione, le modalità di ammissione all'ospitalità degli aventi diritto ai sensi del presente articolo all'alloggio dei giovani studenti aventi diritto, quando vi sia disponibilità di posti.

La Fondazione provvede, altresì, a soccorrere mediante sussidi e assegni:

- a) in via temporanea fino al raggiungimento del 65° anno di età, musicisti che per constatate ragioni di salute o per assoluta incapacità al lavoro non siano in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza;
- b) in modo permanente quei musicisti che per ragioni di famiglia o per altri motivi di indole morale o sociale non potessero usufruire della Fondazione pur avendone i titoli.

In particolare, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 3 - Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.

117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione.

ART. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili quali risultanti dagli inventari approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con deliberazioni n. 5/19 e n. 2/4 del 24/09/2003, e successive variazioni ed integrazioni.

In particolare, il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità;

beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

avanzi di amministrazione.

sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

contributi a destinazione vincolata.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 del D.Lgs 117/2017);

gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondato-

re;

entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

l'organo di amministrazione;

l'organo di controllo, che svolge anche la revisione legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Gli organi della Fondazione sono elettivi, hanno la durata di cinque anni, rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio del quinto anno e possono essere riconfermati; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione della Fondazione è costituito dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo di amministrazione governa la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da sette membri. Due di questi sono nominati dal Sindaco di Milano, ed uno ciascuno dal Consiglio Accademico del Conservatorio Musicale "Giuseppe Verdi" di Milano, dalla Fondazione Teatro alla Scala di Milano, dall'Associazione Amici della Casa Verdi di Milano, costituita con atto pubblico rep. n.10249/1106 del notaio avv. Francesco Paolo Rivera di Milano del 29 giugno 1979, dalla Società del Quartetto di Milano, riconosciuta con decreto 16 ottobre 2006 n.011459 del Presidente della Regione Lombardia, dal Rettore dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Si applica l'articolo 2382 Codice Civile.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e comma 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite *e-mail*, con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla

carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 3 del presente articolo.

Il nuovo eletto rimarrà in carica soltanto per il periodo necessario al compimento del quinquennio.

L'organo di amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

elegge, al suo interno, il Presidente e il VicePresidente;

amministra la Fondazione;

predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

realizza il programma di lavoro della Fondazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

cura la tenuta dei libri della Fondazione di sua competenza;

decide sull'avvio o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale e ne determina il trattamento normativo ed economico;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;

delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

amministra il patrimonio della Fondazione;

delibera la stipulazione di ogni contratto funzionale all'attuazione degli scopi della Fondazione che non rientri nelle funzioni attribuite al Segretario Generale;

delibera in merito alla nomina del Segretario Generale.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono disimpegnate dal Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La mancanza di componenti del Consiglio non ne impedisce o limita la piena attività purchè siano in carica almeno quattro suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può nominare procuratori per determinati atti o categoria di atti e può avvalersi di consulenti.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche in audio o videoconferenza o altro mezzo di comunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che di tutto ciò sia dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per la validità della costituzione delle riunioni consiliari e delle deliberazioni occorrerà la partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione e risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli incarichi di Presidente e di Consigliere sono gratuiti.

ART. 8 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. La durata del suo mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, con voto a maggioranza, può attribuire ai presidenti cessati dalla carica e non più componenti del Consiglio la qualifica di Presidente onorario a riconoscimento di particolari meriti maturati nell'incarico di presidente.

Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, senza diritto di voto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione e, comunque, entro 30 giorni.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Nei casi di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono disimpegnate dal membro del Consiglio più anziano per nomina.

ART. 9 - Organo di controllo

L'organo di controllo è monocratico.

Il Consiglio di Amministrazione, prima della scadenza dell'organo di controllo in carica, può optare per la composizione collegiale, costituita da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

svolge, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, e su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;

esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano provvede alla nomina dell'organo di controllo.

All'organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e di direzione generale della Fondazione con le funzioni ed i poteri attribuiti in linea generale o di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, al quale risponde del suo operato.

Tutti gli atti o contratti che importano obbligazioni della Fondazione verso i terzi dovranno essere firmati dal Segretario generale, se rientrano nei poteri attribuitigli dal Consiglio di amministrazione, ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Consigliere a ciò delegato e controfirmati dal Segretario Generale.

ART. 11 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.

I documenti relativi al bilancio di esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Dopo la sua approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali della Fondazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili,

ovvero di dare beni o prestare servizi, a condizioni più favorevoli, agli Amministratori, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

ART. 12 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti conseguenti.

ART. 13 - Libri obbligatori

La Fondazione tiene i libri obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 14 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 - Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare regolamenti di amministrazione e d'ordine interno per determinare il modo d'applicazione del presente statuto, stabilire il personale occorrente per le attività della Fondazione, le relative competenze e retribuzioni secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia e gli accordi definiti dalla contrattazione collettiva.

ART. 16- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.